



Misure urgenti in materia di agricoltura e per il settore ferroviario

D.L. 89/2021 / A.C. 3170

Dossier n° 114 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

30 giugno 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3170
D.L.	89/2021
Titolo:	Misure urgenti in materia di agricoltura e per il settore ferroviario
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	3
testo originario:	3
Date:	
emanazione:	22 giugno 2021
pubblicazione in G.U.:	22 giugno 2021
presentazione:	22 giugno 2021
assegnazione:	23 giugno 2021
scadenza:	21 agosto 2021
Commissioni competenti:	IX Trasporti, XIII Agricoltura
Stato dell'iter:	All'esame delle Commissioni riunite in sede referente

Contenuto

Il provvedimento è stato presentato alla Camera dei Deputati per la conversione in legge; consta di **3 articoli** suddivisi in **5 commi**.

L'**articolo 1** dispone uno stanziamento di **92.717.455,29** euro per il **riequilibrio finanziario tra i territori regionali**, a seguito del riparto delle risorse relative al **Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)** per il biennio 2021 e 2022. Nello specifico, il **comma 1** stabilisce che il predetto importo pari a 92.717.455,29 euro - quale quota di cofinanziamento nazionale a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo articolo 5 della [legge 16 aprile 1987, n. 183](#) - sia diretto, per il periodo transitorio 2021-2022, ad assicurare il riequilibrio finanziario tra le Regioni a seguito del riparto delle risorse relative al FEASR, nonché a sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19". Il **comma 2** stabilisce che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - fornisca al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) -, la suddivisione dell'importo richiamato al comma 1 tra i programmi di sviluppo rurale oggetto del riequilibrio. Le Regioni che beneficiano di tali risorse le inseriscono nei piani finanziari dei rispettivi programmi come finanziamenti nazionali integrativi.

L'**articolo 2** dispone l'approvazione, **in deroga alle procedure ordinariamente previste**, dell'aggiornamento per gli anni 2020 e 2021 del **contratto di programma 2017-2021** - parte investimenti tra il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. sulla base del **semplice parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile**. L'obiettivo dell'intervento è quello di permettere l'avvio immediato degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e di rendere immediatamente disponibili per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. gli stanziamenti ivi previsti ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti. L'efficacia della disposizione, relativamente agli interventi i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, resta subordinata alla definitiva approvazione del Piano da parte del Consiglio dell'Unione europea.

L'**articolo 3** prevede che il provvedimento in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Specificità ed omogeneità delle disposizioni e altri requisiti previsti dalla legislazione vigente

Il provvedimento, originariamente composto da 3 articoli, per un totale di 5 commi, è riconducibile a **due distinte finalità**: l'incremento della quota di finanziamento nazionale del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e l'approvazione *ex lege* del contratto di programma 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa;

Per quanto attiene al rispetto del **requisito dell'immediata applicazione** delle misure del decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 5 commi, 1 richiede l'adozione di provvedimenti attuativi; si tratta in particolare della comunicazione del Ministero delle politiche agricole al Ministero dell'economia sulla suddivisione tra i programmi regionali dell'importo destinato al FEASR e dell'inserimento da parte delle regioni delle risorse nei programmi regionali come finanziamenti nazionali integrativi; l'efficacia di un'altra disposizione è invece in parte subordinata alla definitiva approvazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) da parte del Consiglio dell'Unione europea;

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Il **comma 2 dell'articolo 2** prevede che l'efficacia dell'approvazione *ex-lege* del contratto di programma-parte investimenti tra Ministero delle infrastrutture e della mobilità e Rete Ferroviaria Italiana Spa, disposta dal comma 1, sia subordinata, relativamente agli interventi i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel PNRR, alla definitiva approvazione del Piano da parte del Consiglio dell'Unione europea; *al riguardo, si valuti l'opportunità di indicare in termini più precisi gli interventi ai quali si fa riferimento.*